Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 318 DEL 19 NOVEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1983, n. 645.

Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categoria da E1 a E7, è disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

Art. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona *A*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona *B*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona *C*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona *D*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona *E*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona *F*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ed il valore dei gradi-giorno per ciascuna zona possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona *A*: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona *B*: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona *C*: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona *D*: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona *E*: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona *F*: nessuna limitazione.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona *F* deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Art. 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentiti dall'articolo 3.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'articolo 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;

b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Per le violazioni di cui al quarto comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ALLEGATO

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	—	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	—	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	—	16	150	1.590
Aosta	—	583	180	2.750
Arezzo	—	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	—	350	150	1.940
Bari	—	5	120	1.100
Belluno	—	383	195	3.000
Benevento	—	135	120	1.710
Bergamo	—	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	—	55	180	2.170
Bolzano	—	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	—	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	—	68	130	1.220
Catania	—	10	120	690
Chieti	—	330	160	2.000
Como	—	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	—	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	—	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	—	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	—	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	—	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	—	19	120	1.240
Gorizia	—	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	—	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	—	714	180	2.670
La Spezia	—	3	150	1.390
Lecce	—	51	120	1.030

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Livorno	—	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	—	3	120	330
Milano	—	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	—	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	—	12	180	2.340
Palermo	—	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750
Perugia	—	493	150	2.190
Pesaro	—	11	150	2.030
Pescara		4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	—	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	—	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	—	819	150	2.500
Ravenna	—	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	—	15	120	380
Rieti	—	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	—	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	—	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	—	322	170	2.000
Siracusa	—	17	105	620
Sondrio	—	307	180	2.480
Taranto	—	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	—	265	160	1.530
Torino	—	239	180	2.570
Trento	—	194	180	2.570
Treviso	—	15	180	2.160
Trieste	—	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	—	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	—	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	—	59	150	2.050

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 novembre 1983.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa e trasferimento del portafoglio assicurativo della S.p.a. La Peninsulare, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, con il quale la società per azioni La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, malattia, R.C. auto, R.C. diversi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1982, con il quale è stato fatto divieto alla S.p.a. La Peninsulare di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la nota ministeriale n. 823882, con la quale, in data 23 novembre 1982, sono state contestate alla società deficienze ed irregolarità di gestione desunte dall'esame del bilancio dell'esercizio 1981, in particolare:

1) deficienza di attività a copertura dell'incremento delle riserve tecniche del ramo R.C. auto complessivamente pari a lire 1.007 milioni circa;

2) deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche dei rami diversi dalla R.C. auto pari a lire 173 milioni circa;

3) deficienza di attività a copertura dell'incremento delle riserve tecniche dei rami danni diversi dalla R.C. auto pari a lire 197 milioni circa;

Considerato che con la citata nota ministeriale del 23 novembre 1982 la società è stata anche invitata a fornire chiarimenti ed adeguata documentazione in relazione ad altre poste del bilancio dell'esercizio 1981;

Viste le lettere datate 22 e 28 dicembre 1982 e 10 e 27 gennaio 1983, con le quali la S.p.a. La Peninsulare ha riscontrato la citata nota ministeriale di contestazione del 23 novembre 1982, fornendo chiarimenti ed elementi documentali inadeguati dai quali peraltro risultava che nella medesima voce di bilancio erano stati compresi numerario e titoli di Stato mentre non si ricavava alcuna indicazione in ordine alla natura di titoli di credito (per lire 2.500 milioni) che sarebbero stati versati dai soci nelle casse sociali;

Vista la nota n. 812009 con la quale, in data 11 marzo 1983, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha richiesto alla società dichiarazioni bancarie, tutte riferite alla data del 10 marzo 1983, dalle quali risultasse che tutti i titoli presenti nel patrimonio societario alla predetta data vi fossero rimasti senza soluzione di continuità fin dal momento della loro acquisizione e che fossero liberi da pesi e vincoli di qualsiasi natura e quindi nella piena e libera disponibilità dell'impresa;

Vista la lettera datata 7 aprile 1983, con la quale la S.p.a. La Peninsulare ha riscontrato la citata nota ministeriale dell'11 marzo 1983, inviando documentazione che non comprovava, come richiesto, la permanenza di tutti i titoli nel patrimonio societario fin dal momento della loro acquisizione;

Rilevato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla inadeguatezza degli elementi documentali forniti dalla società, ha ritenuto necessario disporre l'esecuzione di una apposita ispezione presso la sede dell'impresa;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi, redatto da ispettori ministeriali in contraddittorio con rappresentanti della S.p.a. La Peninsulare e sottoscritto dagli stessi in data 19 maggio 1983, dal quale risulta tra l'altro che la società ha omesso la regolare tenuta dei registri assicurativi inerenti gli esercizi 1980, 1981 e 1982 e, in deroga al citato decreto ministeriale 23 novembre 1982, ha alienato titoli per un totale di nominali lire 2.479 milioni, prima delle scadenze e senza alcuna autorizzazione ministeriale;

Vista la nota ministeriale n. 814385 del 3 giugno 1983, con la quale sono stati contestati alla società i fatti accertati con il citato verbale ispettivo del 19 maggio 1983 e sono stati assegnati alla stessa dieci giorni per fornire eventuali chiarimenti in merito;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 295/1978, è stato disposto il deposito e successivo vincolo presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli che alla data degli accertamenti ispettivi risultavano di proprietà della società nonché l'iscrizione di ipoteca su tutti i beni immobili di proprietà dell'impresa, per un valore totale di L. 9.037.716.850;

Vista la lettera datata 10 giugno 1983, con la quale la S.p.a. La Peninsulare, in riscontro alla citata nota ministeriale del 3 giugno 1983, anziché fornire chiarimenti

in merito alle alienazioni effettuate, ha sostenuto che «...i titoli sono stati venduti per far fronte a Vs. precisa richiesta del 23 novembre 1982...»;

Vista la nota ministeriale 6 luglio 1983, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha precisato che eventuali operazioni di riconversione patrimoniale, di cui alla citata nota del 23 novembre 1982, dovevano essere espressamente autorizzate di volta in volta, stante il divieto di cui al decreto ministeriale 23 novembre 1982 ed ha contestato inoltre il persistente stato di irregolare funzionamento dovuto alla mancata tenuta dei registri assicurativi ed alla mancata o ritardata liquidazione di sinistri;

Vista la lettera in data 26 luglio 1983, con la quale la S.p.a. La Peninsulare non ha fornito, in risposta alla citata nota ministeriale 6 luglio 1983, alcun elemento degno di rilievo;

Vista la lettera del 22 giugno 1983, con la quale la società di revisione alla quale la S.p.a. La Peninsulare aveva conferito l'incarico di cui all'art. 68 della legge n. 295/1978 ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di non poter emettere il rapporto di revisione relativo al bilancio dell'esercizio 1982 prima della fine del mese di settembre 1983 e ciò a causa di difficoltà operative di varia natura che avevano impedito l'analisi dello stesso bilancio;

Vista la lettera in data 29 giugno 1983, con la quale la S.p.a. La Peninsulare ha chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'autorizzazione a protrarre fino al 31 luglio 1983 il termine fissato per l'approvazione del bilancio e ciò al fine di poter presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci il bilancio certificato;

Vista la nota ministeriale del 2 luglio 1983, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha respinto la richiesta anzidetta;

Vista la nota ministeriale in data 22 luglio 1983, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha invitato la società di revisione a far conoscere in dettaglio le irregolarità accertate e i motivi che avevano impedito la certificazione, ai sensi degli articoli 68 e 89, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il rapporto di revisione trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 luglio 1983 nel quale la società di revisione incaricata esprime un giudizio di non certificabilità del bilancio dell'esercizio 1982 e ciò in quanto la S.p.a. La Peninsulare «ha tenuto le scritture contabili in modo da doverle considerare inadatte dal punto di vista giuridico, di controllo interno e dell'osservanza di corretti principi contabili a farle valere come prova delle risultanze del bilancio e del conto profitti e perdite seppure questi documenti sono apparsi corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili stesse...»;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della S.p.a. La Peninsulare che in data 30 luglio 1983 ha deliberato di aumentare il capitale sociale da 5 a 8 miliardi;

Vista la lettera in data 19 luglio 1983, con la quale il Nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano ha trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il processo verbale di ispezione amministrativa redatto in data 8 luglio 1983, dal quale è emerso a carico della società:

1) mancata tenuta dei registri assicurativi per gli esercizi 1980, 1981 e 1982;

2) premi registrati e contabilizzati in periodi non di competenza;

3) annotazione di sinistri sul «registro dei sinistri pagati» senza indicazione del relativo importo;

4) annotazione di sinistri sul «registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio» senza indicazione del relativo importo;

5) irregolare registrazione dei sinistri;

6) discordanze tra registrazioni e dati di bilancio relativamente ai sinistri pagati ed a riserva;

7) denuncia infedele di imposta sulle assicurazioni;

8) premi incassati registrati tardivamente rispetto ai termini prescritti dall'art. 5 della legge n. 1216/1961;

9) pagamento di sinistri dopo vari giorni dalla data di sottoscrizione delle relative quietanze;

10) conferimento di incarico quale agente di assicurazioni a persona non iscritta all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la lettera del 16 agosto 1983, con la quale l'ufficio del registro di Milano ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a seguito del citato processo verbale di constatazione redatto in data 8 luglio 1983 erano risultate infrazioni alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, a carico della S.p.a. La Peninsulare e che l'ufficio stesso aveva iniziato la procedura prevista per il recupero della somma totale di L. 3.705.549.543;

Vista la nota n. 816552, con la quale in data 30 agosto 1983 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato a tutte le imprese di assicurazione in esercizio ed agli operatori del mercato assicurativo l'inizio della operatività dell'ISVAP con il 1° settembre 1983;

Visto il telegramma in data 8 settembre 1983, con il quale l'Ufficio centrale italiano ha comunicato all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private che la S.p.a. La Peninsulare non ha integrato la cauzione a lire 200 milioni e non ha provveduto al pagamento di dieci sinistri accaduti all'estero per lire 30 milioni;

Vista la lettera n. 621 in data 8 settembre 1983, con la quale l'ISVAP ha contestato alla S.p.a. La Peninsulare, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 295/1978 e dell'art. 7 della legge n. 576/1982, il grave e persistente stato di irregolare funzionamento derivante dalle seguenti irregolarità e violazioni di legge:

compimento di atti in violazione del decreto ministeriale 23 novembre 1982 di indisponibilità dei beni;

approvazione oltre i termini di legge del bilancio dell'esercizio 1982;

omesso o ritardato pagamento di sinistri del ramo R.C. auto risultante dall'elevato numero di esposti pervenuti;

mancata certificazione del bilancio 1982 da parte della società di revisione IACO S.a.s.;

varie irregolarità, accertate dal Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano, nella tenuta dei libri contabili e dei registri assicurativi;

esposizione verso l'ufficio del registro di Milano per lire 3.700 milioni in relazione alle infrazioni accertate dalla guardia di finanza;

squilibrio gestionale emergente dagli indicatori di gestione del bilancio 1982;

Considerato che con la predetta nota sono stati assegnati alla società sette giorni di tempo per eliminare le inadempienze sanabili e per fornire eventuali giustificazioni;

Visti il telegramma e la lettera in data 15 settembre 1983, con i quali la S.p.a. La Peninsulare ha riscontrato la citata lettera dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 8 settembre 1983, n. 621, senza provare in alcun modo l'eliminazione delle cause di irregolare funzionamento contestate e, sostanzialmente, solo preannunciando la presentazione di un piano di risanamento (da effettuarsi a cura di un non identificato nuovo azionista entro trenta giorni) che si presentava pertanto come un generico intendimento mancante anche della indicazione, sia pure sommaria, degli aspetti e dei tempi essenziali del risanamento;

Vista la comunicazione del 23 settembre 1983, con la quale la S.p.a. Intertrust - Società fiduciaria di revisione, attestava di aver avuto incarico di curare la sostituzione degli organi sociali, per permettere anche l'attuazione della delibera già approvata di aumento di lire tre miliardi del capitale sociale, nonché per provvedere ai successivi aumenti di capitale che si sarebbero resi necessari per l'integrale risanamento della società;

Vista la comunicazione in data 29 settembre 1983 diretta all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, con la quale il nuovo azionista notiziava dell'avvenuta formalizzazione del trasferimento della proprietà della S.p.a. La Peninsulare al nuovo gruppo, che avrebbe eseguito il deposito di cinque miliardi presso la S.p.a. Intertrust di titoli finalizzati all'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale già approvata dalla assemblea del 30 luglio 1983;

Rilevato che il presidente della S.p.a. La Peninsulare, convocato presso la sede ISVAP per il giorno 10 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 5, lettera *b*), della legge n. 576/1982, unitamente al direttore generale e al presidente del collegio sindacale della società, non ha aderito alla convocazione predetta ed ha comunicato l'avvenuto trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza della società all'Immobil Alfa S.p.a., società del gruppo SIAT ed ha comunicato altresì di avere convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 7 novembre 1983 per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

Visto il verbale delle dichiarazioni dei rappresentanti della S.p.a. La Peninsulare, nuovamente convocati presso l'ISVAP, redatto il 17 ottobre 1983, dal quale risulta tra l'altro:

che è stato contestato ai rappresentanti della società il grave squilibrio strutturale in cui si trova l'impresa nonché la mancata presentazione del piano di risanamento preannunciata con la citata lettera della società in data 15 settembre 1983;

che il presidente della società ha riconosciuto il pieno fondamento delle contestazioni formulate; ha dichiarato di non aver potuto provvedere alla presentazione del piano per la mancanza di decisioni definitive da parte degli organi competenti; ha affermato che, così come nel 1982, anche nel 1983 si è registrato un decremento di portafoglio;

Visto il telegramma in data 17 ottobre 1983, con il quale la S.p.a. Intertrust ha comunicato all'ISVAP che i primi interventi del piano di risanamento avrebbero consentito:

l'aumento del capitale sociale della S.p.a. La Peninsulare già deliberato mediante il conferimento di un immobile sito in Milano del valore periziato di tre miliardi di lire;

l'immissione di certificati finanziari rappresentativi di altre unità immobiliari per un valore minimo di lire due miliardi;

l'immissione di capitali liquidi necessari alla operatività della società;

Visto il verbale delle dichiarazioni rese dal presidente della S.p.a. Intertrust, convocato presso la sede dell'ISVAP per il giorno 20 ottobre 1983, dal quale risulta tra l'altro che l'azionista di maggioranza della S.p.a. La Peninsulare avrebbe intenzione di intervenire ripetutamente sul capitale sociale della compagnia, ma con contenuti e modalità risultati diversi da quelli indicati dalla stessa S.p.a. Intertrust con il citato telegramma del 17 ottobre 1983;

Rilevato che il presidente della S.p.a. Intertrust ha dichiarato altresì che per la realizzazione del programma di risanamento è da prevedere un periodo di tempo non inferiore a tre anni e che tutti i provvedimenti saranno attuati se e in quanto deliberati dagli organi sociali competenti;

Rilevato che la gestione della società è gravata, oltre che da notevoli irregolarità nelle registrazioni obbligatorie che tra l'altro inducono a ritenere inattendibili i dati di bilancio, anche da un forte squilibrio tecnico-gestionale desunto dall'elevato numero di dipendenti, dall'anomala composizione del portafoglio, da oneri assai elevati e da scarsa redditività degli investimenti tale da non poter garantire il necessario equilibrio tra costi e ricavi;

Rilevato che dalle dichiarazioni rese all'ISVAP dal presidente della società è emersa la conferma del fondamento delle contestazioni mosse all'impresa, il costante e progressivo depauperamento del portafoglio, nonché la mancata predisposizione di un piano adeguato malgrado che i trenta giorni richiesti a tale scopo siano stati di fatto accordati;

Rilevato che le linee di risanamento della società rappresentate dalla S.p.a. Intertrust sono apparse, pure in un arco di tempo brevissimo, variabili sia nell'ammontare degli interventi finanziari sia nei tempi e modalità di esecuzione degli stessi e comunque riferite, come detto, ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni, che appare del tutto incompatibile con la gravità della situazione gestionale della S.p.a. La Peninsulare che necessita di interventi concreti ed urgenti;

Rilevato che sussiste lo squilibrio strutturale della impresa e che perdura lo stato di irregolare funzionamento della S.p.a. La Peninsulare, destinato, in mancanza di tempestivi interventi, ad aggravarsi con notevole danno per la massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative della società;

Ritenuto che la gravità dello squilibrio finanziario e gestionale della S.p.a. La Peninsulare è tale da non ap-

parire superabile mediante provvedimenti che attengano all'attività degli organi amministrativi ordinari della stessa società;

Vista la proposta di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla S.p.a. La Peninsulare, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ISVAP in data 21 settembre 1983 e confermata in data 27 ottobre 1983;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, adunanza del 4 novembre 1983;

Sentito il parere espresso all'unanimità dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 novembre 1983;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1983, con il quale la Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione e riassicurazione in tutti i rami danni;

Vista la lettera in data 14 novembre 1983, con la quale la Ambra assicurazioni S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Ambra assicurazioni S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, numero 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,5%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., settantuno imprese di assicurazioni e che tutte le dette imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1982, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Carmen Gocini.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire due milioni a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1978.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Ambra assicurazioni S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, numero 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Ambra assicurazioni S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Ambra assicurazioni S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Ambra assicurazioni S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrispondenti dalla Ambra assicurazioni S.p.a.

Art. 6.

La Ambra assicurazioni S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Ambra assicurazioni S.p.a. ed il commissario liquidatore della S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Ambra assicurazioni S.p.a. di accedere ai locali della sede della S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Ambra assicurazioni S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Ambra assicurazioni S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. La Peninsulare.

La convenzione di cui al primo comma, dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Ambra assicurazioni S.p.a., è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Ambra assicurazioni S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Ambra assicurazioni S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami della S.p.a. La Peninsulare, con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6253)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1983.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre novembre 1983-gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica dell'8 novembre 1983, protocollo n. 24867, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria per il trimestre agosto-ottobre 1983 è risultato pari a 112,41, comportando un aumento di punti 3;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura della indennità integrativa speciale è stato di 3 punti per il trimestre agosto-ottobre 1983 per il personale in attività;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che per i 3 punti rilevati per il trimestre agosto-ottobre 1983 è di L. 20.400 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre novembre 1983-gennaio 1984, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre agosto-ottobre 1983;

Decreta:

Per il trimestre 1° novembre 1983-31 gennaio 1984 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 651.941.

Per l'anno 1983, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta in aggiunta alla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è di L. 603.541.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1983
Registro n. 47 *Tesoro, foglio n.* 26

(6267)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costuten, con sede in Torino e stabilimento in Avigliano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bialetti, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Circolo ACLI di Matelica - Servizio mensa aziendale della Lanerossi confezioni S.p.a. di Matelica, è prolungata al 26 dicembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favor dei lavoratori dipendenti dal Circolo ACLI di Matelica - Servizio mensa aziendale della Lanerossi confezioni S.p.a. di Matelica, è prolungata al 27 marzo 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi é stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecfond S.p.a. di Orbassano (Torino), in amministrazione controllata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecfond S.p.a. di Orbassano (Torino), in amministrazione controllata, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecfond S.p.a. di Orbassano (Torino), in amministrazione controllata, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salàriale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio vicentino, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio vicentino, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, con sede in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Nervesa della Battaglia, con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari, con sede in Savignone (Genova), è prolungata al 27 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, stabilimento di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni

di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kurly Kate di Latina, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kurly Kate di Latina, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento Cognetex/Cognetint della S.p.a. Officine Savio, società del Gruppo Eni, unità produttiva di Imola (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aspes di Gallarate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Visgomma S.p.a., in Fino Mornasco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », sede e stabilimento in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale di Roma, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », sede e stabilimento in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale di Roma, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bauman Italia di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bauman Italia di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.B.M. - Società esercizi bacini meridionali, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silpa di Castellalto (Teramo), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Omegna (Torino) e Brescia, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comeci di Civitavecchia (Roma), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio tessile, sede Alba (Cuneo) e stabilimenti in Alba, Govone, Guarene (Cuneo) e Castagnole (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatessile di Alba (Cuneo), stabilimenti in Alba, Saluzzo, Cortemilia e Guarene, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gusti Alfredo di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento di Aulla, ora della S.p.a. Milanplast, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, con sede in Milano e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ermenegildo Capabelli, sede in Sumirago e stabilimento in Albusciago di Sumirago (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compimex, sede di Milano e stabilimento in Gemonio (Varese) e uffici di Milano, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavi, con sede in Milano e stabilimento in Massalengo (Milano) e uffici e magazzino di Lodi e filiale di Milano, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Rotelli, con sede e stabilimento in Morazzone (Varese), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FLAM - Fusioni leghe alluminio magnesio di Gallarate (Varese), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio F.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese) e Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago (Varese), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis, con sede in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6219)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 è stato stabilito che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo abbiano luogo il giorno 15 gennaio 1984 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguano fino alle ore 14 del successivo giorno 16.

Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

(6254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 14 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1616,200	1616,200	1616,40	1616,200	1615,15	1616,25	1616,300	1616,200	1616,200	1616,20
Marco germanico	605,780	605,780	605,95	605,780	605,75	605,83	605,880	605,780	605,780	605,78
Franco francese	199,220	199,220	199,39	199,220	199,25	199,24	199,270	199,220	199,220	199,20
Fiorino olandese	541,030	541,030	541,10	541,030	540,90	541,03	541,030	541,030	541,030	541,05
Franco belga	29,828	29,828	29,83	29,828	29,83	29,82	29,825	29,828	29,828	29,82
Lira sterlina	2405,650	2405,650	2407 —	2405,650	2406 —	2405,97	2406,300	2405,650	2405,650	2405,65
Lira irlandese	1887,750	1887,750	1888 —	1887,750	1887,50	1887,87	1888 —	1887,750	1887,750	—
Corona danese	168,220	168,220	168,35	168,220	168,15	168,24	168,260	168,220	168,220	168,25
E.C.U.	1371,600	1371,600	1371,60	1371,600	1371,48	1371,60	1371,600	1371,600	1371,600	1371,60
Dollaro canadese	1308 —	1308 —	1308 —	1308 —	1308,25	1308 —	1308 —	1308 —	1308 —	1308 —
Yen giapponese	6,896	6,896	6,9050	6,896	6,896	6,89	6,897	6,896	6,896	6,88
Franco svizzero	748,670	748,670	749,25	748,670	749 —	748,65	748,630	748,670	748,670	748,67
Scellino austriaco	86,080	86,080	86,09	86,080	86,06	86 —	86,070	86,080	86,080	86,08
Corona norvegese	217,640	217,640	217,50	217,640	217,60	217,64	217,650	217,640	217,640	216,65
Corona svedese	205,300	205,300	205,15	205,300	205,25	205,30	205,310	205,300	205,300	204,05
FIM	282,750	282,750	282,80	282,750	282,75	282,79	282,840	282,750	282,750	—
Escudo portoghese	12,720	12,720	12,75	12,720	12,82	12,63	12,740	12,720	12,720	12,50
Peseta spagnola	10,512	10,512	10,51	10,512	10,50	10,51	10,513	10,512	10,512	10,26

Media dei titoli del 14 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,550
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,700
» 6% » » 1970-85	90,750
» 6% » » 1971-86	85,650
» 6% » » 1972-87	81 —
» 9% » » 1975-90	79,900
» 9% » » 1976-91	79,800
» 10% » » 1977-92	79,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	79,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,500
» » » 1-4-1981/86 16%	97,150
» » » 1-6-1981/86 16%	97,525
» » » 1-8-1982/84 19%	100,725
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,750
» » » » 1- 4-1981/84	100,300
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	99,750
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,750
» » » » 1- 9-1982/84	99,725
» » » » 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,725
» » » » 1- 1-1983/85	99,325
» » » » 1- 2-1983/85	99,250
» » » » 1- 3-1983/85	99,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,225
» » » » 1- 1-1982/86	100,025
» » » » 1- 3-1982/86	100,125
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	99,775
» » » » 1- 9-1982/86	99,800
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100,075
» » » » 1- 1-1983/87	99,650
» » » » 1- 2-1983/87	99,625
» » » » 1- 3-1983/87	99,500
» » » » 1- 4-1983/87	99,375
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,175
» » » 12% 1- 4-1984	98,500
» » » 18% 1- 4-1984	100,525
» » » 12% 1-10-1984	96,175
» » » 18% 1- 1-1985	100,650
» » » 17% 1- 5-1985	99,825
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,250
Marco germanico	605,830
Franco francese	199,245
Fiorino olandese	541,030
Franco belga	29,826
Lira sterlina	2405,975
Lira irlandese	1887,875
Corona danese	168,240
E.C.U.	1371,600
Dollaro canadese	1308 —
Yen giapponese	6,896
Franco svizzero	748,650
Scellino austriaco	86,075
Corona norvegese	217,645
Corona svedese	205,305
FIM	282,795
Escudo portoghese	12,730
Peseta spagnola	10,512

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 15 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1621,200	1621,200	1621,25	1621,200	1621,25	1621,25	1621,300	1621,200	1621,200	—
Marco germanico	605,550	605,550	605,60	605,550	605,25	605,72	605,700	605,550	605,550	—
Franco francese	199,050	199,050	198,85	199,050	198,95	199 —	198,980	199,050	199,050	—
Fiorino olandese	540,820	540,820	540,80	540,820	540,65	540,74	540,660	540,820	540,820	—
Franco belga	29,807	29,807	29,83	29,807	29,81	29,81	29,820	29,807	29,807	—
Lira sterlina	2405 —	2405 —	2406 —	2405 —	2405,60	2404,65	2404,500	2405 —	2405 —	—
Lira irlandese	1885 —	1885 —	1888 —	1885 —	1886,50	1885,125	1885,250	1885 —	1885 —	—
Corona danese	168,150	168,150	168,25	168,150	168,10	168,155	168,160	168,150	168,150	—
E.C.U.	1370,880	1370,880	1370,88	1370,880	1371,60	1370,88	1370,880	1370,880	1370,880	—
Dollaro canadese	1310,850	1310,850	1311 —	1310,850	1311,25	1310,92	1311 —	1310,850	1310,850	—
Yen giapponese	6,912	6,912	6,92	6,912	6,915	6,91	6,915	6,912	6,912	—
Franco svizzero	749,580	749,580	749,60	749,580	749,25	749,54	749,500	749,580	749,580	—
Scellino austriaco	86,029	86,029	86,04	86,029	86 —	86,024	86,020	86,029	86,029	—
Corona norvegese	217,530	217,530	217,75	217,530	217,60	217,58	217,640	217,530	217,530	—
Corona svedese	205,250	205,250	205,40	205,250	205,25	205,22	205,200	205,250	205,250	—
FIM	282,940	282,940	283,10	282,940	283 —	282,94	282,950	282,940	282,940	—
Escudo portoghese	12,740	12,740	12,75	12,740	12,76	12,74	12,740	12,740	12,740	—
Peseta spagnola	10,494	10,494	10,50	10,494	10,50	10,49	10,502	10,494	10,494	—

Media dei titoli del 14 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,550
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,775
» 6% » » 1970-85	91,250
» 6% » » 1971-86	85,800
» 6% » » 1972-87	81,250
» 9% » » 1975-90	79,900
» 9% » » 1976-91	79,650
» 10% » » 1977-92	79,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	80,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,500
» » » 1-4-1981/86 16%	97,800
» » » 1-6-1981/86 16%	98,250
» » » 1-8-1982/84 19%	100,600
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,125
» » » » 1- 3-1981/84	99,975
» » » » 1- 4-1981/84	100,275
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,775
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,700
» » » » 1-10-1982/84	99,750
» » » » 1-11-1982/84	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1983/85	99,300
» » » » 1- 2-1983/85	99,200
» » » » 1- 3-1983/85	99,050
» » » » 1- 4-1983/85	99,100
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,225
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	99,800
» » » » 1-10-1982/86	99,875
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	99,600
» » » » 1- 2-1983/87	99,650
» » » » 1- 3-1983/87	99,500
» » » » 1- 4-1983/87	99,375
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,150
» » » 12% 1- 4-1984	98,375
» » » 18% 1- 4-1984	100,450
» » » 12% 1-10-1984	96,025
» » » 18% 1- 1-1985	100,525
» » » 17% 1- 5-1985	99,90
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1621,250	Lira irlandese	1885,125	Scellino austriaco	86,024
Marco germanico	605,625	Corona danese	168,155	Corona norvegese	217,585
Franco francese	199,015	E.C.U.	1370,880	Corona svedese	205,225
Fiorino olandese	540,740	Dollaro canadese	1310,925	FIM	282,945
Franco belga	29,813	Yen giapponese	6,913	Escudo portoghese	12,740
Lira sterlina	2404,750	Franco svizzero	749,540	Peseta spagnola	10,498

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 16 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1618,200	1618,200	1618,30	1618,200	—	1618,20	1618,300	1618,200	1618,200	1618,20
Marco germanico	605,250	605,250	605,20	605,250	—	605,25	605,330	605,250	605,250	605,25
Franco francese	199 —	199 —	198,90	199 —	—	199 —	199 —	199 —	199 —	199 —
Fiorino olandese	540,610	540,610	540,65	540,610	—	540,61	540,660	540,610	540,610	540,60
Franco belga	29,801	29,801	29,82	29,801	—	29,81	29,790	29,801	29,801	29,81
Lira sterlina	2405,300	2405,300	2406 —	2405,300	—	2405,30	2405,600	2405,300	2405,300	2405,30
Lira irlandese	1883,900	1883,900	1886 —	1883,900	—	1883,90	1884,750	1883,900	1883,900	—
Corona danese	168,080	168,080	168,10	168,080	—	168,08	168,090	168,080	168,080	168,08
E.C.U.	1370,550	1370,550	1370,55	1370,550	—	1370,55	1370,550	1370,550	1370,550	1370,55
Dollaro canadese	1309 —	1309 —	1309 —	1309 —	—	1309 —	1308,700	1309 —	1309 —	1309 —
Yen giapponese	6,903	6,903	6,91	6,903	—	6,93	6,902	6,903	6,903	6,91
Franco svizzero	750,530	750,530	750,20	750,530	—	750,53	749,800	750,530	750,530	750,52
Scellino austriaco	85,995	85,995	86,0450	85,995	—	85,99	85,950	85,995	85,995	85,99
Corona norvegese	217,540	217,540	217,50	217,540	—	217,54	217,560	217,540	217,540	217,55
Corona svedese	205,050	205,050	205,10	205,050	—	205,50	205,070	205,050	205,050	205,05
FIM	282,390	282,390	282,35	282,390	—	282,109	282,250	282,390	282,390	—
Escudo portoghese	12,730	12,730	12,73	12,730	—	12,73	12,800	12,730	12,730	12,73
Peseta spagnola	10,501	10,501	10,5050	10,501	—	10,50	10,501	10,501	10,501	10,50

Media dei titoli del 16 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,900
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,650
» 6 % » » 1972-87	81,250
» 9 % » » 1975-90	79,900
» 9 % » » 1976-91	79,750
» 10 % » » 1977-92	79,950
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	97,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	98,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,600
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,950
» » » » 1- 4-1981/84	100,275
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,025
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	99,775
» » » » 1- 8-1982/84	99,775
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
» » » » 1-10-1982/84	99,650
» » » » 1-11-1982/84	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,825
» » » » 1- 1-1983/85	99,350
» » » » 1- 2-1983/85	99,200
» » » » 1- 3-1983/85	99,050
» » » » 1- 4-1983/85	99,150
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	99,600
» » » » 1- 2-1983/87	99,550
» » » » 1- 3-1983/87	99,475
» » » » 1- 4-1983/87	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,200
» » » 12 % 1- 4-1984	98,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,350
» » » 12 % 1-10-1984	96,050
» » » 18 % 1- 1-1985	100,550
» » » 17 % 1- 5-1985	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,250
Marco germanico	605,290
Franco francese	199 —
Fiorino olandese	540,635
Franco belga	29,799
Lira sterlina	2405,450
Lira irlandese	1884,325
Corona danese	168,085
E.C.U.	1370,550
Dollaro canadese	1308,850
Yen giapponese	6,902
Franco svizzero	750,165
Scellino austriaco	85,972
Corona norvegese	217,550
Corona svedese	205,060
FIM	282,320
Escudo portoghese	12,765
Peseta spagnola	10,501

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Novate Mezzola

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 luglio 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona del comune di Novate Mezzola così delimitata:

a nord: da quota 335 sul confine con il comune di Samolaco;

a ovest: il confine con il comune di Samolaco da quota 335 fino al confine con il comune di Verceia;

a sud: il confine con il comune di Verceia fino a quota 1636 « Cima di Provinaccio »;

a est: in linea retta da quota 1636 « Cima di Provinaccio »; a quota 790 in località Avedee; da qui in linea retta fino a quota 820 in località Cava della Derta, quindi sempre in linea retta fino a quota 335 sul confine con il comune di Samolaco;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Novate Mezzola;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Serpellini, sindaco di Novate Mezzola, in esecuzione di quanto disposto dall'amministrazione comunale con delibera consiliare n. 22 del 28 marzo 1981;

Ritenuto che detta opposizione vada accolta per quanto riguarda il punto 2) (arretramento del confine del vincolo), in quanto l'impegno dell'amministrazione comunale ad inserire nello strumento urbanistico vigente norme volte alla tutela ambientale consente di prendere in considerazione una diversa perimetrazione della zona da assoggettare al presente provvedimento;

Vista la delibera consiliare n. 37 del 28 maggio 1983, con cui l'amministrazione comunale di Novate Mezzola approva una variante ed integrazione al regolamento edilizio volta alla salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio comunale;

Tenuto conto della delibera consiliare n. 38 del 28 maggio 1983, con cui l'amministrazione comunale propone alla regione Lombardia una nuova perimetrazione del vincolo di cui al presente decreto;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato al coordinamento per il territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore naturale e paesistico: agli aspetti tipici del paesaggio lacustre e vallivo si uniscono infatti elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole importanza ed estensione.

All'interno ed in rapporto ad essa si collocano inoltre elementi paesaggistici quali l'ambiente palustre, lo scenario dei fondali alpini del Masino, del Legnone, delle Orobie e della catena sovrastante l'Alto Lago; monumentali come il forte di Fuentes e il tempietto di S. Fedelino e infine archeologici come i resti di insediamenti romani e medievali.

Va sottolineata infine la presenza di nuclei di interesse storico quali Campo ed il centro di Novate;

Ricordato che detta area, inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione, si ricollega ad una zona già dichiarata di interesse pubblico in forza dei decreti ministeriali 16 agosto 1955 e 15 aprile 1958, e ampliata dal decreto del presidente della giunta regionale 15 dicembre 1981;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980 con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento per il territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1947, art. 1, n. 3) e n. 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la sponda del lago di Mezzola per la parte ricadente nel territorio del comune di Novate Mezzola e così delimitata:

a nord: dalla linea di confine con il territorio del comune di Samolaco;

a est: per il primo tratto dalla strada statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga fino all'incrocio con la via Alpi Retiche, dalla via Alpi Retiche; dai lati ovest e sud della piazza del Teatro: da via Roma fino ad incontrare la strada comunale di Mezzolpiano; dalla nuova strada prevista dal piano regolatore generale fino a raggiungere la via Ligonzo; di nuovo dalla strada statale n. 36 fino all'incrocio con via Scuola; dalla via Scuola, dalla strada comunale del Cimitero, da via di Mezzo fino ad incontrare l'accesso a fondo cieco compreso tra i mappali 186 e 126; indi dai mappali 198, 200, 201, 202, 204, 223, 285, 286, 315, 317, 318, 338, 337, 336, 331, 333, 109 e 327; di nuovo dalla via di Mezzo e dall'ulteriore tratto della strada statale n. 36 fino al confine con il territorio comunale di Verceia.

Le coerenze ai mappali succitati sono così contraddistinte: mappali 126, 128, 131, 130, 133, 134, 377, 383, 382, 380, 379;

a sud: dalla linea di confine con il territorio del comune di Verceia;

a ovest: dal confine con il territorio del comune di Verceia, dalla sponda del lago di Novate, dall'argine sinistro dell'emissario del Pozzo di Riva, dall'argine nuovo, dalla sponda del Pozzo di Riva sino al confine con il comune di Samolaco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

Il sindaco del comune di Novate Mezzola provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Lì, 14 luglio 1983

p. *Il presidente*: VERTEMATI

(*Omissis*).

(6142)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione della riapertura dei termini di concorso a dieci borse di studio

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III (borse di studio e di addestramento - concorsi), n. 5 del 10 novembre 1983, è stato pubblicato il provvedimento di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche (scadenza 10 dicembre 1983).

(6257)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a cinque posti di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressioni frodi

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero;

Vista la legge 28 dicembre 1977, n. 971, concernente l'equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana in data 12 febbraio 1981, registrato al n. 161 del registro sentenze dell'anno 1981;

Considerato che anche la laurea in scienze delle preparazioni alimentari e quella in chimica e tecnologia farmaceutiche, per il contenuto del corso di studi, garantiscono la piena idoneità dei laureati in tali discipline a svolgere l'attività di analista nel servizio repressione frodi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, settima qualifica funzionale, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144 concernente l'autorizzazione a indire un concorso a cinque posti di analista, settima qualifica funzionale;

Visto il ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di analista in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi. I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

istituto di coltivazioni arboree presso l'Università di Torino;

istituto sperimentale agronomico, sezione operativa periferica di Modena;

istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

istituto tecnico industriale «Vittorio Emanuele III» di Palermo;

istituto tecnico agrario «Duca degli Abruzzi» di Cagliari.

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori stessi ai quali resta la preferenza della scelta anche in caso di nomina di eventuali idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in farmacia, o in scienze biologiche, o in scienze naturali, o in scienze agrarie, o in scienze della produzione animale, o in scienze forestali, o in scienze delle preparazioni alimentari, o in chimica e tecnologia farmaceutiche;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione di esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Per sostenere la prova scritta i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi il giorno nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 febbraio* 1984.

Essi dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro blu o nero.

I candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta saranno ammessi al colloquio e verranno invitati a sostenerlo almeno venti giorni prima.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio e alla prova pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendono far valere i titoli di preferenza e di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver diritto a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di precedenza o preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati analisti in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo del servizio repressione frodi e destinati alle rispettive sedi in conformità di quanto disposto all'art. 1. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina. Essi dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede loro assegnata.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1983
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 205

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta

Chimica e tecnologia degli alimenti di uso umano, agrario, zootecnico e loro impiego in agricoltura.

Metodi industriali di preparazione, industrie fermentative, conserviere e molitorie.

Colloquio

Le materie oggetto della prova scritta.

Chimica analitica, organica ed inorganica. Principi di strumentazione chimica (spettrofotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere almeno due lingue straniere, a sua scelta, tra le lingue francese, tedesca, inglese e spagnola, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

Prova pratica

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, pesticidi).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . . . chiede di partecipare al concorso a cinque posti di analista nel ruolo del servizio repressione frodi, settima qualifica funzionale, per le sedi di cui all'art. 1 del bando.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego) . . . .

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(6246)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservati alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro, Sassari, Palermo, Enna e Caltanissetta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 3 novembre 1983, pubblica il decreto ministeriale 27 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre stesso anno, registro n. 43, foglio n. 196, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 3 novembre 1983, pubblica il decreto ministeriale 24 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre stesso anno, registro n. 43, foglio n. 197, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta, bandito con decreto ministeriale 28 giugno 1982.

(6244-6245)

CORTE DEI CONTI

Variazione della data fissata per l'effettuazione delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 27 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983, a modifica di quanto stabilito all'art. 12, secondo comma, del bando medesimo, avranno luogo presso la sede fissata nei giorni 10, 11, 12 e 13 gennaio 1984 alle ore 8.

(6259)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1983, n. 77.
Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del* 18 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale sono poste la direzione regionale degli enti locali, la direzione regionale delle foreste e la direzione regionale del turismo ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Art. 8. — La direzione regionale degli enti locali comprende:

1) l'ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti e le istituzioni soggetti al controllo del comitato centrale di controllo, nonché gli affari pertinenti o connessi all'esercizio del controllo medesimo;

2) il servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l'assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, d'aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei comitati centrali e provinciali di controllo, l'istruttoria del contenzioso per la parte di competenza della direzione regionale, l'emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della direzione medesima e, infine, il servizio di segreteria del collegio di cui allo art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48;

3) il servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza e alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonché agli interventi sostitutivi presso gli enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza delle leggi e dei regolamenti;

4) il servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del comitato centrale, gli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali e, infine, di attendere alle rilevazioni statistiche generali e particolari nonché ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;

5) il servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficienza con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'assistenza e beneficienza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri uffici regionali, di curare inoltre l'istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonché di vigilare e coordinare la loro attività.

La direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina la attività degli uffici e servizi della direzione regionale; cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri servizi; attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante la direzione, alle relazioni annuali e periodiche.

Alle dipendenze della direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell'ambito della provincia, degli affari connessi con lo esercizio dei controlli di competenza del rispettivo comitato provinciale:

a) ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
b) ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;
c) ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
d) ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

Gli uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dalla direzione regionale degli enti locali nonché dagli altri uffici della Regione.

Ciascun ufficio provinciale comprende un settore affari generali, un settore affari giuridico-amministrativi ed un settore ragioneria ».

« Art. 8-*bis*. — La direzione regionale delle foreste comprende:

1) il servizio della selvicoltura, con il compito di curare l'incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;

2) il servizio per le sistemazioni montane, con il compito di provvedere alle sistemazioni idraulico-forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;

3) il servizio degli affari amministrativi, del Corpo forestale e del contenzioso, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, di provvedere all'organizzazione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento del personale del Corpo forestale, nonché con il compito di esercitare funzioni ispettive sul Corpo medesimo e di curare la trattazione delle contravvenzioni;

4) il servizio per le progettazioni, con il compito di provvedere alla progettazione delle opere concernenti i bacini montani e gli altri interventi di competenza dell'amministrazione forestale.

Alle dipendenze della direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti sono posti i seguenti uffici periferici:

a) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
b) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
c) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;
d) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — La direzione regionale del turismo comprende il servizio del turismo e dell'industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all'industria alberghiera della Regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Alle dipendenze della direzione regionale del turismo sono altresì posti gli uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ».

Art. 4.

L'art. 14 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — La direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali comprende:

1) il servizio dell'istruzione e dell'assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'istruzione, all'attuazione del diritto allo studio, all'edilizia scolastica, nonchè alla ricerca scientifica;

2) il servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare le attività formative e professionali di ogni tipo;

3) il servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere e sostenere le attività culturali, ivi comprese quelle relative agli scambi tra regioni vicine e alla valorizzazione delle lingue e delle culture locali;

4) il servizio dei beni culturali, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, nonchè gli affari relativi ai musei ed alle biblioteche di interesse locale e regionale; di esercitare inoltre tutte le funzioni, sia trasferite, sia delegate, già spettanti alla sovrintendenza ai beni librari».

Art. 5.

L'art. 18 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

Art. 6.

L'art. 27 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. — La direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali comprende:

1) il servizio della viabilità con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di interesse locale, provinciale e regionale, nonchè il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aeroporti, gli autoporti, le idrovie e le infrastrutture di trasporto in genere;

2) il servizio dei trasporti e traffici con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al trasporto su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale, al trasporto merci nonchè alle linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione, nonché di curare il coordinamento con altri mezzi di trasporto di persone e merci;

3) il servizio delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere l'organizzazione e lo sviluppo delle attività portuali ed emporiali nell'ambito regionale e la realizzazione di opere ed impianti ad esse funzionali ».

Art. 7.

Al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, i punti 3) e 7) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali »;

« 7) all'assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali ».

Art. 8.

All'art. 5, primo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

i punti 7) e 13-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

« 7) enti locali »;

« 13-*bis*) foreste »;

dopo il punto 11) viene inserito il seguente:

« 11-*bis*) turismo ».

Art. 9.

All'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al quarto comma la locuzione « all'assessore al turismo » è sostituita con la locuzione « al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato »;

il sesto comma è sostituito dal seguente: « Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale a all'assessore da lui delegato »;

dopo il sesto comma è inserito il seguente: « Quando leggi e regolamenti regionali in materia di viabilità, trasporti, traffici, porti, attività emporiali e di istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, menzionano il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato, la menzione si intende riferita rispettivamente all'assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali ed all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali ».

Art. 10.

La ripartizione in rubrica delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla presidenza della giunta regionale ed alle direzioni regionali, secondo le competenze determinate dalla presente legge.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1983 ed al bilancio pluriennale 1983-85.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 ottobre 1983

COMELLI

(6028)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Triounali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.